

**BOZZA**

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DEL TRASPORTO SOCIALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del servizio 'trasporto sociale', specificando i criteri di ammissione, le modalità di prenotazione, le caratteristiche del servizio e la partecipazione degli utenti al costo.

## **Articolo 2**

### **Finalità del servizio**

1. Il servizio di trasporto sociale rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Settore Welfare Locale dell'Unione Terre di Pianura, ed è finalizzato a favorire gli spostamenti di cittadini anziani, disabili o in una situazione temporanea di limitata autonomia, impossibilitati a raggiungere la destinazione in autonomia o con il supporto di familiari e conviventi, ma in grado di essere trasportati senza l'ausilio di personale medico e/o infermieristico.
2. Il servizio di trasporto sociale è volto a facilitare:
  - la frequenza scolastica a minori e giovani disabili o in condizione di disagio psicosociale segnalati dai Servizi Sociali e Sanitari (es: NPI, USSI Disabili, DSM);
  - l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative pubbliche o private;
  - il raggiungimento di strutture e centri diurni;
  - l'accesso a servizi educativi, ludici, terapeutici e di rieducazione di minori disabili;
  - l'accesso a luoghi di iniziative volte all'integrazione e socializzazione per i cittadini a rischio di esclusione sociale.

## **Articolo 3**

### **Modalità di svolgimento del servizio**

1. Il trasporto può essere:
  - continuativo: è tale l'accompagnamento effettuato giornalmente o più volte nell'arco della settimana, a cadenza periodica programmabile e di lungo periodo;
  - saltuario: è tale l'accompagnamento occasionale presso strutture socio-sanitarie altre destinazioni.
2. Il trasporto continuativo ha priorità rispetto al trasporto saltuario.
3. Si considera come trasporto singolo l'accompagnamento all'andata e al ritorno che prevede l'attesa in loco dell'autista. Se l'autista accompagna all'andata e poi torna a prendere a distanza di tempo, il trasporto si configura come doppio viaggio.
4. Il servizio, di norma, viene realizzato nelle ore diurne nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, compatibilmente con la disponibilità di mezzi e di personale addetto alla conduzione degli stessi.

5. Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale, secondo le esigenze e la destinazione.
6. Il servizio viene di norma concesso per spostamenti nell'ambito del territorio del Distretto ASL di Bologna e Ferrara e più in particolare nei seguenti territori:
  - Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Altedo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, S. Giorgio di Piano, S. Pietro in Casale;
  - Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, S. Giovanni in Persiceto, S. Agata Bolognese;
  - Bologna città, Bazzano, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Castel San Pietro Terme;
  - Ferrara città e Ospedale S. Anna a Cona, Bondeno, Cento.
7. Il servizio viene concesso per le finalità indicate al comma 2 dell'art.1, mentre non è concesso per:
  - la prenotazione di prestazioni sanitarie e il ritiro dei referti;
  - visite presso negozi di articoli sanitari (es. misure per tutori, apparecchi acustici, ecc.);
  - il trasporto da e per struttura ospedaliera per dimissione/ricovero;
  - le cure termali;
  - il pagamento di ticket sanitari;
  - il trasporto di persone ulteriori rispetto a coloro che hanno prenotato il servizio, se non individuate dall'utente per prestargli la necessaria assistenza.
8. Il servizio viene effettuato con i veicoli in possesso dell'Unione o di altre associazioni di volontariato che collaborano al raggiungimento delle finalità del presente Regolamento.
9. Il servizio può essere effettuato con le seguenti modalità:
  - con l'opera volontaria di cittadini organizzati per questo servizio;
  - con associazioni di volontariato che abbiano la finalità del trasporto sociale, convenzionate con l'Unione Terre di Pianura;
  - con i volontari di Servizio Civile;
  - con persone inserite in progetti di lavori di pubblica utilità, messa alla prova, progetti utili alla collettività;
  - in forma diretta da parte del Comune con propri dipendenti;
  - con altri soggetti individuati dall'Ente.
10. I volontari e i dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto della privacy sulla base della normativa vigente.
11. I beneficiari che necessitano di una particolare assistenza dovranno essere accompagnati da una persona di fiducia o dal tutore legale.
12. I beneficiari e i loro familiari sono tenuti a fornire, almeno una settimana prima del servizio e in forma scritta, tutte le informazioni necessarie all'organizzazione del trasporto, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che si rendesse necessaria e a rispettare gli orari previsti per il trasporto.

#### **Articolo 4**

##### **Destinatari del Servizio**

1. Sono destinatari del servizio di trasporto assistenziale i cittadini residenti nei Comuni dell'Unione, con reddito ISEE inferiore a € 25.000,00, di seguito indicati, impossibilitati a raggiungere la destinazione in autonomia o con il supporto di familiari e conviventi, privi di idonea rete familiare o aventi rete familiare impossibilitata a provvedere al trasporto per motivi di salute e di lontananza dal proprio congiunto, ma in grado di essere trasportati senza l'ausilio di personale medico e/o infermieristico:
  - minori o adulti con disabilità risultante da certificazione ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e s.m. o con invalidità risultante da certificazione rilasciata dalla competente commissione superiore al 66%;
  - persone in carico al servizio sociale, con un progettualità condivisa in corso di cui il trasporto sia parte integrante;
  - persone oltre i 65 anni.
2. In caso di invalidità soggetta a revisione, il servizio è concesso fino alla data prevista per il nuovo accertamento da parte della competente Commissione, tenuto conto dei tempi di comunicazione dell'esito della visita;
3. Non possono in alcuno modo essere trasportate persone che necessitano di barella o di automezzi specifici quali ambulanze o similari.

#### **Articolo 5**

##### **Ammissione al servizio**

1. I cittadini che intendono usufruire del servizio devono presentare domanda di ammissione ad uno dei presidi territoriali del Settore Welfare dell'Unione Terre di Pianura e, a seguito dell'accoglimento della domanda, potranno avanzare richiesta di prenotazione del trasporto secondo le modalità indicate all'art.6.  
L'ammissione al servizio – regolamentata dal presente articolo 5 - non comporta l'automatica accettazione di tutte le successive richieste di prenotazione del trasporto, che risulta invece subordinata alle condizioni indicate all'articolo 6.
2. La domanda di ammissione al servizio deve essere presentata in forma scritta da parte della persona interessata (o dei suoi familiari o del legale rappresentante) e viene inserita nella rete dei Servizi Socio Sanitari Integrati (tramite GARSIA);
3. Il modulo di domanda deve essere corredato dalla seguente documentazione, se pertinente:
  - Per utenti minori
    - a) dichiarazione circa il possesso della certificazione e diagnosi funzionale e indicazione della struttura dell'Azienda USL che ha in carico il minore e/o copia della certificazione medico-specialistica attestante l'invalidità e/o le cure mediche relative a programmi ed attività riabilitative;
  - Per utenti adulti e anziani con invalidità o disabilità

- a) certificazione di disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o certificazione di invalidità rilasciata dalla competente commissione superiore al 66%;
- o Per tutti
  - a) attestazione inerente la situazione lavorativa e gli orari di lavoro dei familiari conviventi o con residenza nel raggio di 30 km dal domicilio del beneficiario;
  - b) auto-dichiarazione circa l'impossibilità di raggiungere in autonomia la destinazione e l'impossibilità dei familiari e dei conviventi di effettuare il trasporto;
  - c) attestazione dell'esistenza di situazioni di particolare gravità, certificate con relazione dell'assistente sociale competente, che rendano necessario l'intervento di sostegno, come previsto dall'art.4;
  - d) ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio.
- 3. Gli uffici del Servizio Sociale valutano le richieste pervenute e verificano il possesso dei requisiti di accesso effettuando i necessari accertamenti, anche con riferimento alla verifica del bisogno e dell'impossibilità di soluzioni alternative.
- 4. L'ammissione al servizio di trasporto sociale viene disposta dal Servizio Sociale tramite comunicazione scritta all'interessato (generalmente tramite mail), compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione. Nella medesima comunicazione sarà riportato il costo sociale previsto a carico dell'utente e le modalità operative di espletamento del servizio.
- 5. La richiesta di trasporto sociale avanzata in deroga ai requisiti previsti all'articolo 4 sarà oggetto di valutazione da parte dell'assistente sociale. Si fa particolare riferimento a domande di ammissione presentate da cittadini con reddito ISEE superiore a €25.000,00, da cittadini in condizioni di temporanea difficoltà ed urgenza e situazioni simili.
- 6. Al fine di rendere trasparenti le modalità d'accesso è stabilito, ai sensi della Legge 241/90 e s.m. e i., in giorni trenta il termine per l'accoglimento o il diniego dell'istanza. Il termine viene sospeso nel caso di richiesta di integrazioni all'istanza al cittadino.

## **Articolo 6**

### **Prenotazione del servizio e criteri di priorità**

1. Ad avvenuta iscrizione è possibile procedere con la prenotazione del servizio, da effettuarsi almeno una settimana prima del giorno del trasporto per consentire la verifica della fattibilità del trasporto e la programmazione settimanale.
2. La prenotazione del trasporto deve essere richiesta in forma scritta al presidio territoriale, via posta elettronica o presso gli uffici del presidio.
3. In caso di più richieste per la stessa data e lo stesso orario hanno priorità i soggetti che usufruiscono di trasporto continuativo e, in caso di pari tipologia di trasporto, i soggetti che si trovano nell'ordine nelle seguenti condizioni:

- minori che frequentano la scuola;
  - ragazzi disabili che frequentano centri di riabilitazione e progetti con finalità terapeutica;
  - persone in carico all'assistente sociale con una progettualità condivisa in corso, di cui il trasporto è parte integrante;
  - adulti disabili e anziani soli, senza familiari di riferimento;
  - adulti disabili e anziani con familiari in difficoltà a fornire aiuto per il trasporto.
4. Gli operatori del Presidio Territoriale predispongono un piano di intervento settimanale nel quale individuano i trasporti prenotati nel corso della settimana, specificando orari e destinazioni e si relazionano con i diversi incaricati per lo svolgimento del servizio.
  5. I soggetti beneficiari del servizio sono tenuti, in caso di necessità, a contattare il Presidio Territoriale per disdire la prenotazione appena vengono a conoscenza dell'esigenza di annullarla e, al massimo, nella giornata precedente al servizio. La disdetta o la comunicazione di variazione del servizio richiesto va effettuata in forma scritta.

## **Articolo 7**

### **Partecipazione degli utenti al costo del servizio**

1. Il cittadino è tenuto a concorrere al costo del servizio e le quote di partecipazione sono stabilite dalla Giunta dell'Unione annualmente in sede di approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale;
2. Eventuali richieste di riduzioni, esenzioni o agevolazioni sono oggetto di valutazione da parte dell'Assistente Sociale, sulla base dei criteri indicati dalla deliberazione di Giunta dell'Unione di cui al comma 1;
3. Può essere prevista, con delibera ad hoc, una tariffa agevolata fissa mensile per il trasporto casa-struttura di minori disabili che usufruiscono di servizi prescolastici; di persone anziane frequentanti centri diurni; di persone disabili inserite in strutture protette e centri di formazione;
4. Qualora l'utente non usufruisca del servizio di trasporto prenotato, senza aver preventivamente avvisato il Presidio Territoriale, sarà tenuto al pagamento della prestazione;
5. Qualora l'utente non usufruisca del servizio di trasporto prenotato e non dia disdetta nei tempi previsti all'articolo 6 per più di due volte in un anno, sarà tenuto al pagamento della prestazione;
6. Sono esentati dal pagamento del servizio di trasporto i minori disabili che frequentano la scuola dell'obbligo e i centri di riabilitazione o con finalità terapeutica;
7. Potranno essere previste ulteriori esenzioni o agevolazioni a seguito dell'eventuale introduzione di specifici regolamenti distrettuali.

## **Articolo 8**

### **Norme di comportamento**

1. Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni del presente regolamento e garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti;
2. Il conducente deve sempre accertarsi che durante la marcia tutti i passeggeri abbiano allacciato le cinture di sicurezza e siano stati correttamente bloccati i dispositivi di ancoraggio delle carrozzine di eventuali utenti trasportati;
3. Gli utenti e le rispettive famiglie che usufruiscono del servizio di trasporto devono collaborare con il Presidio Territoriale al fine di evitare eventuali inconvenienti nello svolgimento del servizio. Il comportamento degli utenti deve essere adeguato e rispettoso nei confronti dei volontari, dei conducenti e degli automezzi utilizzati.

## **Articolo 9**

### **Sospensione dal servizio**

1. Il Responsabile del Settore Welfare locale dell'Unione Terre di Pianura dispone, con provvedimento motivato, la sospensione del trasporto nei seguenti casi:
  - reiterata inosservanza delle disposizioni stabilite nel presente documento;
  - mancato pagamento della tariffa a carico dell'utente;
  - sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità;
2. Inoltre il servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore come la temporanea indisponibilità di mezzi, le condizioni di transitabilità delle strade quando non offrono sufficienti garanzie di sicurezza e la mancanza di personale idoneo da adibire alla guida degli automezzi.

## **Articolo 10**

### **Informazione all'utenza**

1. Il richiedente il servizio, all'atto della richiesta, dichiara di aver preso visione del Regolamento per la disciplina del trasporto sociale ai fini della totale accettazione delle condizioni in esso previste.

## **Articolo 11**

### **Trattamento dati personali e sensibili**

1. Il trattamento dei dati comuni e sensibili sarà effettuato, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy, limitatamente alle seguenti finalità:
  - esecuzione della prestazione;
  - trattamento su sistema informatico.
1. Tali dati sono sottoposti a idonee misure di sicurezza e conservati per il periodo strettamente necessario.

2. Sul sito istituzionale dell'Ente è presente l'apposita "Informativa sul trattamento dei dati personali".

## **Articolo 12**

### **Trasporto elettorale**

1. Le norme della presente regolamentazione non si applicano al trasporto dei disabili in occasione di referendum ed elezioni politiche o amministrative in quanto disciplinato da apposita normativa nazionale.

## **Articolo 13**

### **Norme finali**

1. La presente specifica regolamentazione si basa sulla disciplina risultante dal combinato disposto dell'art. 26 della L. 104/92 e dalla L.R. 21 agosto 1997 n. 29.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Unione Terre di Pianura.

## **Articolo 14**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione.
2. Dalla data di decorrenza di efficacia il presente regolamento abroga, per quanto di competenza, e sostituisce analoghi regolamenti approvati dai Comuni di Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio per le sole parti disciplinate dal presente atto e sostituisce le modalità operative precedentemente adottate e tutte le disposizioni con esso incompatibili.